

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(Prov. di AGRIGENTO)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449 ;
- visto l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446
- visto il D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218;
- visto l'art.3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996 n.662;
- visto il D. L. 26.01.1999, N. 8;
- nel rispetto dei diritti del Contribuente;
- nell'esercizio della propria podestà regolamentare in materia di entrate, anche
- su proposta dell'Ufficio tributi,
- emana il seguente:

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai ti



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e gli Uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:

- a) l'imposta comunale sugli immobili;
- b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d) l'imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni;
- e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
- f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 19 maggio 1976, n.319;
- g) le tasse sulle concessioni comunali;

2. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per e non per tutti.

3. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:

a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'art.3 comma 3 del presente

Regolamento;

b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base



imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso Contribuente, allorquando:

- 1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
- 2) risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
- 3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Art. 3

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'ufficio comunale.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art.2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Art. 4

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni connesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art.10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge.
3. La riduzione delle sanzioni previste nei due precedenti commi concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art.2 del presente Regolamento.

Art. 5

Competenza

 1. Competente della definizione dell'accertamento è l'Ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del responsabile del tributo.

Art. 6

Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal Contribuente secondo le modalità di cui al capo III del presente Regolamento.

CAPO II

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art. 7

Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio

1. L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
- b) il tributo oggetto dell'accertamento;
- c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
- d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4;
- f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli art. 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

Art. 8

Compartizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art.9

Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art.8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al Capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art.10

Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1. Il contribuente, in ordine alle attività connesse all'accertamento con adesione (presentazione istanza, contraddittorio con l'Ufficio, sottoscrizione atto di adesione), può farsi assistere, a norma dell'art.63 D.P.R. 600/1973, da un procuratore generale o speciale (n.b., non sono stabilite esclusive a favore degli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti o ragionieri collegiati).

Di regola, la procura speciale va conferita per iscritto con firma autenticata (dal notaio), ma vi sono alcune eccezioni;

- se la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco di cui al comma 3 dell'art.63, del D.P.R. 600/1973 (ex dipendenti dell'A.F. ex ufficiali della G.d.F. abilitati

all'assistenza e rappresentanza avanti alle Commissioni tributarie) è lo stesso rappresentante che autentica la sottoscrizione;

1. se la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche, l'autenticazione non è necessaria.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo, si procede alla redazione del c.d. atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal direttore dell'Ufficio (o da un suo delegato).

3. L'atto di adesione dovrà contenere:

- l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione (in particolare, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio);
- la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni.

4. L'accertamento con adesione si perfeziona (e quindi esplica i propri effetti) SOLO con il versamento entro 20 gg. (termine perentorio) dalla redazione dell'atto di adesione delle somme dovute in seguito all'accordo raggiunto, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accompagnato da idonea garanzia.

N.B. se il contribuente non effettua tale versamento nel termine previsto, l'accordo " concordatario" è da considerare inesistente, con la conseguenza che:

- se non è decorso ancora il termine per impugnare, il contribuente potrà proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale;
- se il termine d'impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa erariale.

5. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accordo con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti artt. 1 e 3, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

6. Nella richiesta, con istanza in carta libera da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione. All'istanza dovrà essere inoltre acclusa.

- a) copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;

b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'Ufficio:

Art. 11

Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

CAPO III

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 12

Avvio del procedimento

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'Ufficio, con le modalità di cui all'art. 13, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 7.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 13

Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.
2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 15, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del contribuente.

Art. 14**Effetti della presentazione dell'istanza**

1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 15**Sospensione dei termini**

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 13.

Art. 16**Invito a comparire**

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 13, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 7. E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 8.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 13 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 17**Preclusione al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente**

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli artt. 12 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento di cui all'art. 12 e ss. comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la

 definizione si conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art.13, primo comma.

CAPO IV

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO

Art.18

Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il Contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art.10 commi 5 e6 del presente Regolamento.
2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art.10.

Art.19

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio del Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art.23.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'Ufficio.

Art.20

Atto di definizione su richiesta del Contribuente nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art.10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi di imposta, l'Ufficio predispose apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la sottopone al Contribuente.
2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente art.19 comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato art.19 comma 3 del presente Regolamento.

Art.21

Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art.17, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento di cui all' art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art.10 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R..
4. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi

già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.

5. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente di cui all' art.10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, l'Ufficio potrà invece utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso Contribuente.

CAPO V

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.22

Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del Contribuente ex art.10 commi 5 e 6, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.
2. Le somme devono essere versate mediante il Concessionario del servizio di riscossione competente, anche nell'eventuale apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria comunale in apposito conto corrente postale intestato al Comune.

Art.23

Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli artt. 19 e 20 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ai dieci milioni.
2. Per potere optare per il versamento rateale il Contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dall'art.38 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.

Art.24

Quietanza di pagamento

1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e, nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
4. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art.25

Perfezionamento del procedimento

1. L'accertamento con adesione del contribuente ed il ravvedimento dello stesso ai sensi dell'art.10 commi 5 e 6 del presente Regolamento si perfezionano, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt.22 e 23.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.26**Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dall' 01.01.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

COMUNE DI S. GIOVANNI GEMINI
(PROV. AGRIGENTO)

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che sul Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dall'17-06-99 al 2-7-99
S. Giov. Gemini, 2-7-99

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Nazareno Lupe)

M